

REGOLAMENTO SCUOLA FEDERALE DI CRONOMETRAGGIO

Art. 1

La Scuola Federale di Cronometraggio (S.F.C.) ha il compito di formare e aggiornare i Cronometristi, sia per quanto attiene la conoscenza delle Carte Federali, che dei regolamenti delle FF.SS.NN., sia per quanto riguarda le tecnologie e le apparecchiature, non solo di cronometraggio, i sistemi hardware e i software federali. E' alle dirette dipendenze del Consiglio Federale (C.F.) da cui riceve direttive per le iniziative da programmare.

Art. 2

Alla Scuola viene riconosciuta, da parte del C.F., autonomia didattica nella:

- gestione dei corsi
- valutazione dei partecipanti ai corsi e agli esami

Art. 3

La Scuola è composta da una Struttura Centrale e una Periferica.

Fanno parte della Struttura Centrale:

- il Direttore
- il Vice Direttore
- il Consiglio Direttivo

Fanno parte della Struttura Periferica:

- gli Istruttori Tecnici Territoriali (I.T.T.)

Art. 4

Il Consiglio Federale nomina:

- il Direttore della S.F.C. con incarico di durata quadriennale
- il Vice Direttore della S.F.C. con incarico di durata quadriennale
- il Consiglio Direttivo, formato da 11 componenti in rappresentanza dell'area di riferimento, proposti dal Direttore e nominati dal Consiglio Federale, con incarico di durata quadriennale. Il Direttore ed il Vice Direttore fanno parte del Consiglio Direttivo e possono rappresentare l'area di riferimento.
- I componenti che formano il Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche di P.A. o P.R./D.R. e/o Commissioni Federali.

Art. 5

Il Direttore della S.F.C., di concerto con il Vice Direttore, ha il compito di:

- predisporre e presentare al C.F. il piano formativo annuale
- coordinare e dirigere l'attività della Scuola e dei suoi organi centrali e periferici
- mantenere e curare i rapporti con la S.d.S. del CONI, nonché con la C.T.F. e il C.S.
- convocare le riunioni del Consiglio Direttivo della Scuola
- predisporre gli argomenti da trattare
- assegnare eventuali incarichi particolari ai componenti della S.F.C.

Il Direttore della S.F.C. rende conto del suo operato direttamente al Consiglio Federale.

Il Direttore della S.F.C. può essere rimosso dall'incarico dal Consiglio Federale quando siano venute meno le ragioni che ne avevano consigliato la nomina.

Per le stesse motivazioni possono essere rimossi il Vice Direttore e i Componenti del Consiglio Direttivo della S.F.C..

Art. 6

Gli organi centrali della S.F.C. (il Direttore, il Vice Direttore, il Consiglio Direttivo) decadono in uno con il C.F.; restano in carica, per la gestione ordinaria, sino alla nomina dei nuovi Organi.

Tale incarico, di durata quadriennale, è rinnovabile alla scadenza.

Art. 7

Sono compiti della Struttura Centrale della S.F.C.:

- la programmazione e gestione dei corsi specialistici a livello nazionale da sottoporre ad approvazione del Consiglio Federale su mandato del C.F.
- la gestione dei corsi specialistici decisi a livello periferico dai Presidenti Regionali e Delegati Regionali di concerto con i Presidenti delle Associazioni e con i Componenti del C.D. della S.F.C.
- la gestione dei corsi di formazione ed aggiornamento degli I.T.T.

Art. 8

L'incarico ha durata quadriennale non rinnovabile alla scadenza e può essere revocato dal C.F. per mutate strategie in accordo con il Direttore della S.F.C., stabilendo eventuali nuovi criteri di selezione.

La qualifica di Componente del Consiglio Direttivo potrà essere revocata dal C.F., sentito il Direttore e il Vice Direttore della S.F.C. per:

- motivi comportamentali non ritenuti confacenti con l'incarico;
- mancanza di disponibilità allo svolgimento dei compiti assegnati;
- espressa richiesta di cancellazione presentata al Direttore e al Vice Direttore della S.F.C. dai diretti interessati;

La nomina a Componente del Consiglio Direttivo non potrà comunque avere durata superiore alla scadenza del quadriennio olimpico.

Art. 9

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se presenti la metà più uno dei componenti.

Le funzioni di segreteria del C.D. della S.F.C. sono assunte da un componente della Segreteria Generale.

Art. 10

Il territorio italiano è suddiviso nelle seguenti 11 Aree:

1. Piemonte – Liguria – Valle d'Aosta
2. Lombardia
3. Emilia Romagna
4. Veneto – Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige
5. Toscana – Umbria
6. Marche – Abruzzo – Molise
7. Sardegna
8. Lazio
9. Puglia – Basilicata
10. Campania
11. Sicilia - Calabria

Art.11

Gli I.T.T. vengono nominati dai Presidenti delle associazioni o delle società e sono ratificati dal C.F. nel numero di due per ciascuna associazione o società.

Nelle associazioni con più di 50 tesserati il Presidente di associazione può chiedere al Consiglio Direttivo della S.F.C. la nomina di un terzo I.T.T.

Per acquisire la qualifica gli interessati devono aver svolto attività di cronometraggio qualificata e possibilmente specialistica-

L'incarico ha durata quadriennale rinnovabile alla scadenza e può essere revocata dal P.A. a seguito del venir meno delle condizioni che ne avevano suggerito la nomina.

La nomina di I.T.T. si perde automaticamente con il passaggio del cronometrista ad altra Associazione o assumendo cariche negli organi centrali o la carica di Presidente Regionale/Delegato Provinciale con funzione Regionale o Presidente di Associazione.

Gli I.T.T. collaborano con le Associazioni di appartenenza per le seguenti attività:

- corsi per Allievi Cronometristi o di aggiornamento per i Cronometristi della propria associazione o società
- predisposizione del materiale didattico per tali corsi secondo le linee guida emanate dalla S.F.C.
- preparazione degli Allievi agli esami per il passaggio ad Ufficiali
- partecipano alle commissioni di esame per la qualifica di Allievo Cronometrista

- partecipano alle riunioni dei C.D. dell'associazione di appartenenza quando si devono decidere e organizzare corsi di formazione e/o aggiornamento

Art. 12

Sono previste sessioni di esami per l'acquisizione della qualifica di Allievo Cronometrista e per il passaggio alla categoria Ufficiali.

Le relative commissioni d'esame sono così composte:

a) acquisizione della qualifica di Allievo cronometrista:

- Il Presidente e/o Delegato Provinciale con funzione di presidente
- I due I.T.T. dell'associazione interessata presso la quale si svolgono gli esami. In mancanza anche di uno solo di questi, è obbligatoria la presenza del componente del C.D. della S.F.C..

b) per il passaggio alla categoria Ufficiali:

- Il Presidente/Delegato Regionale con funzione di presidente
- Il Presidente d'Associazione
- un componente del C.D. della S.F.C.

Nel caso di aree con più regioni, qualora un Presidente/Delegato Regionale non possa essere presente alla sessione di esami per il passaggio ad Ufficiale, potrà dare delega ad altro Presidente/Delegato Regionale presente. In caso di impedimento anche il P.A. potrà delegare un componente del proprio Consiglio Direttivo. Dovrà essere redatto un verbale d'esame per ogni Associazione presente alla sessione d'esame per Ufficiale.

Solo per il passaggio alla categoria Ufficiali, ogni anno, deve essere indetta una sessione di esame per ogni area della S.F.C. dal Presidente/Delegato Regionale ove ha sede la stessa.

Nel caso in cui più regioni ricadano nell'ambito territoriale dell'area, i Presidenti/Delegati Regionali opereranno in collaborazione tra loro e potrà essere richiesta l'organizzazione di separate sessioni di esame a livello regionale.

Solo per casi eccezionali può essere autorizzata più di una sessione di esame dal Direttore della S.F.C. previa motivata richiesta del Presidente/Delegato Regionale.

Almeno quindici giorni prima della data fissata per gli esami, i P.A. interessati dovranno comunicare al P.R. i nominativi dei partecipanti all'esame per consentire la verifica della posizione del tesseramento degli stessi.

I verbali relativi alle sessioni di esame sia per l'acquisizione della qualifica di Allievo cronometrista che per il passaggio alla categoria Ufficiali dovranno essere trasmessi alla Segreteria Generale della F.I.Cr., dal Presidente della commissione d'esame. Copia degli stessi dovrà essere trasmessa al Direttore della S.F.C..

Art. 13

Il Direttore della S.F.C., avendo preventivamente ricevuto gli orientamenti del C.F. sulle tematiche da trattare e sull'organizzazione dei corsi specialistici a livello centrale, all'inizio di ogni anno, interviene durante una riunione del C.F. per illustrare la proposta dell'attività di formazione che intende svolgere sia a livello centrale che periferico. Per ciascuna attività didattica proposta deve essere precisato il programma da svolgere e il relativo calendario con una previsione di spesa al fine di consentire al C.F. di decidere e approvare il programma annuale, precisando anche l'impegno di spesa.

Art. 14

A livello centrale i docenti verranno individuati di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Qualora la tematica del corso, richiedesse conoscenze non presenti nella Struttura o fosse constatata l'indisponibilità di chi è preposto, il Direttore della S.F.C. dovrà farlo presente al Direttore del C.S. o al Presidente della C.T.F.. L'eventuale supporto esterno alla Struttura dovrà essere concordato con queste strutture.

Art. 15

All'inizio di ogni anno i Presidenti/Delegati Regionali dovranno decidere e programmare i corsi specialistici che saranno organizzati nelle regioni di riferimento.

Sarà compito del Presidente/Delegato Regionale:

- stabilire la tematica dei corsi che dovrà essere obbligatoriamente comunicata al Consigliere della S.F.C. dell'area di riferimento e per l'approvazione da parte dello stesso
- individuare la sede di svolgimento e la durata dello stesso

- gestire la parte amministrativa del corso

Sarà compito del componente del C.D. della S.F.C. eventualmente in collaborazione con le strutture regionali competenti per il territorio della Scuola dello Sport del C.O.N.I.:

- individuare la metodologia di svolgimento del corso e provvedere all'organizzazione

La data del corso dovrà essere concordata fra il Presidente/Delegato Regionale, i Presidenti delle associazioni o delle società interessate e il Componente del C.D. della S.F.C. dell'area di riferimento, dandone opportuna comunicazione al Direttore della Scuola, anche ai fini di quanto sopra previsto.

Art.16

All'inizio di ogni anno il C.F. delibera l'entità di un budget idoneo per il funzionamento delle aree. Il controllo, ai fini del contenimento delle spese entro il limite di tale stanziamento, viene affidato ad uno dei Presidenti/Delegati Regionali cui fa capo l'area interessata.

Art. 17

I componenti del C.D. della S.F.C., ciascuno per la propria area di riferimento, devono far pervenire, entro il 31 gennaio di ogni anno, al C.F. per il tramite del Direttore della S.F.C., una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente nella propria area di competenza.

Art. 18

Ai Consigli Federali, alle riunioni regionali e ai Consigli Direttivi delle Associazioni, in cui all'ordine del giorno compaiano argomenti inerenti la S.F.C., devono essere, rispettivamente, invitati il Direttore della S.F.C., il Vice Direttore della S.F.C., il Componente del C.D. della S.F.C. dell'area di riferimento, gli I.T.T. per sentire il loro parere circa le tematiche in discussione, verificare la possibilità di dare corso alle richieste avanzate oltreché per organizzare le sessioni di esami, i corsi per Allievi e/o di aggiornamento.

Art. 19

In caso di impedimento temporaneo del Direttore della S.F.C., il Vice Direttore lo sostituirà in ogni sua funzione.

Testo in vigore dall'8 luglio 2017 come da approvazione del C.F.